



REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia

I Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Andrea Zacchia

CONSIGLIERE: avv. Fabrizio Picotti (relatore)

CONSIGLIERE: dott.ssa Emanuela Pesel

Deliberazione del 30 ottobre 2020

**Stato di attuazione dei controlli di regolarità contabile pendenti, ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 266/2005 nei confronti del Comune di Rive d'Arcano
Rilevazione dell'inesistenza di gravi irregolarità nell'esame dei rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018.**

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

vista la deliberazione di questa Sezione, in adunanza plenaria, n. 24 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto l'approvazione del programma delle attività di controllo per l'anno 2020;

vista l'ordinanza presidenziale n. 1 del 3 gennaio 2020 relativa alla competenza e alla composizione dei Collegi della Sezione;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come integrato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

visto l'articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni in ordine ai bilanci di previsione e ai rendiconti degli Enti medesimi, in conformità agli schemi approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti;

considerato che nei confronti del Comune di Rive d'Arcano è stato esperito il controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 266/2005 sulla regolarità della gestione contabile espressa dai rendiconti degli esercizi 2016, 2017 e 2018;

vista la richiesta istruttoria della Sezione n. 2163 del 21 settembre 2020 concernente la vetustà di alcuni residui attivi e l'apparente mancato rispetto di vincoli al risultato di amministrazione e la conseguente nota dell'organo di revisione n. 2238 del 1 ottobre 2020 di chiarimento e precisazione;

considerato che, alla luce delle precisazioni fornite dall'organo di revisione, il controllo non ha evidenziato l'esistenza di gravi irregolarità contabili o di risultanze in grado di ripercuotersi sugli equilibri del bilancio e sull'attendibilità del risultato di amministrazione;

vista l'ordinanza presidenziale n. 34 del 30 ottobre 2020 con la quale è stato convocato il I Collegio;

udito il magistrato relatore cons. avv. Fabrizio Picotti;

OGGETTO, STATO ED ESITI DEL CONTROLLO

Il controllo di regolarità contabile esercitato dalla Sezione è finalizzato all'obiettivo fondamentale di verificare l'effettiva attendibilità del risultato di amministrazione espresso dal rendiconto dell'esercizio, in un quadro generale che evidenzi la stabilità degli equilibri di bilancio e il rispetto delle regole e dei principi che debbono presiedere a una sana gestione finanziaria dell'ente. A tale fine il programma di controllo prevede, in via ordinaria, previa analisi delle informazioni desumibili dagli indicatori di bilancio presenti in BDAP e salvi gli ulteriori approfondimenti che risultino eventualmente necessari, la verifica dell'attendibilità della quantificazione a preventivo delle entrate a disposizione; la

determinazione del loro grado di realizzazione, anche in un'ottica pluriennale; l'analisi dei fondi di bilancio; l'analisi della competenza dell'esercizio, tenendo conto dell'incidenza delle poste straordinarie o comunque non ripetitive; l'analisi degli equilibri di parte corrente e di parte capitale; la disamina della gestione dei residui, con particolare riferimento alla loro vetustà e agli effetti che la loro cancellazione può aver determinato sulle parti non libere del risultato di amministrazione; la verifica della corretta costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità; l'analisi delle risultanze della gestione della cassa, con specifico riferimento alle componenti vincolate della stessa; l'analisi delle contabilizzazioni in partite di giro e nei servizi per conto terzi; la verifica della regolare quantificazione del risultato di amministrazione, della sua scomposizione nelle sue componenti elementari, nel rispetto anche dei vincoli derivanti dagli esercizi precedenti; la verifica della coerenza contabile delle risultanze del Fondo pluriennale vincolato; l'analisi della spesa del personale e dei suoi andamenti negli anni. Collateralmente viene riscontrato il corretto adempimento degli obblighi informativi di carattere contabile che gravano sul Comune (comunicazione dei dati a BDAP,) nonché il rispetto dei termini per la formazione del bilancio e del rendiconto.

Tutto ciò premesso, nei confronti del Comune di Rive d'Arcano il controllo suddetto può ritenersi concluso con riferimento al rendiconto 2016, al rendiconto 2017 e al rendiconto 2018 senza che dallo stesso siano emerse situazioni di gravi irregolarità contabili. Risulta invece una sostanziale stabilità negli anni degli equilibri di bilancio e una complessiva attendibilità dei risultati di amministrazione.

A quest'ultimo proposito pare opportuno segnalare che il confronto istruttorio con l'organo di revisione del Comune ha comunque evidenziato, in relazione alla non trascurabile entità di vetusti residui attivi di cui al titolo III (in particolare somme derivanti da violazione del Codice della strada, risalenti anche al 2012, e somme a vario titolo collegate all'assistenza domiciliare), l'esistenza di difficoltà gestionali dipendenti dalla scoperta dell'organico dei competenti uffici comunali. Ciò ostacolerebbe di fatto un funzionale svolgimento dell'attività dell'ufficio finalizzata alle valutazioni sull'adozione di misure previste dai principi contabili, come potrebbe ad esempio essere quella relativa allo stralcio dal bilancio finanziario dei residui di anzianità superiore ai tre anni e alla loro iscrizione nello stato patrimoniale. Il crescente adeguamento del FCDE attivato dal Comune è senz'altro una misura opportuna, ma non necessariamente esaustiva. Va infatti osservato che la pendenza di datati ruoli della riscossione gestiti dall'Agenzia delle entrate

Riscossione non esime il Comune dall'acquisizione di una diligente informativa circa lo stato e le prospettive del ruolo, al fine di adottare, se necessario, misure atte a garantire un'effettiva veridicità delle risultanze contabili.

Lo stesso confronto istruttorio ha inoltre chiarito le apparenti incongruenze rilevate dalla Sezione in ordine alla quantificazione di taluni vincoli al risultato di amministrazione degli esercizi esaminati. E' emerso che, con riferimento alla principale causale di avanzo, tali apparenti incongruenze, erano attribuibili anche a un errore materiale di calcolo nell'ambito di una fattispecie caratterizzata da un incasso di contributi in conto interessi operato anticipatamente rispetto alla scadenza delle rate di mutuo cui essi accedevano.

Ritornando a considerazioni di carattere sistemico in ordine ai controlli delle Sezioni regionali sui bilanci e sui rendiconti degli enti locali, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, hanno precisato (con sentenza 23/2019) che l'accertamento di illegittimità/irregolarità da parte delle Sezioni regionali di controllo non riguarda tanto un atto, quanto lo stato del bilancio (recte dei suoi equilibri) a una determinata data e che, essendo il bilancio "un ciclo, che si articola nella continuità delle scritture, dei rendiconti e dei loro effetti sulla programmazione", nel procedimento di controllo di legittimità-regolarità, non si deve tener conto in maniera statica del mero ripristino della legalità, ma occorre valutare anche i fatti di gestione sopravvenuti e lo *ius superveniens*, atteso il carattere dinamico della gestione e considerato che oggetto del controllo è sempre il "bene pubblico bilancio". Il concetto di equilibrio tendenziale del bilancio, del resto, così come attualmente declinato in Costituzione e richiamato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 18 del 2019) richiede una continua ricerca di armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche che va al di là del formale pareggio contabile e che deve necessariamente combinarsi con il principio di continuità degli esercizi finanziari. La valutazione effettuata dal Giudice contabile deve, quindi, essere rivolta sia alla capacità di adottare ed applicare correttamente i principi contabili, in modo da garantire veridicità coerenza e continuità degli equilibri espressi nei bilanci e nei rendiconti, sia alla capacità degli enti di gestire efficacemente le entrate al fine di garantire che le funzioni e gli obiettivi programmati trovino adeguata copertura nelle risorse disponibili.

In tale contesto assume particolare rilevanza il ruolo dell'Organo di revisione dell'ente locale che, da un lato, assume la qualificazione di organo tecnico di controllo che somma su

di sé obblighi e responsabilità della revisione, da svolgere in aderenza a precise regole giuridiche, e, dall'altro, assume l'obbligo della prestazione non nell'interesse esclusivo del committente (l'ente locale) bensì nell'interesse pubblico alla sana e corretta gestione dell'ente (cfr. Sez. Aut. N. 16/SEZAUT/2018/INPR). Depone in tal senso, la disposizione dell'art. 239 del TUEL (recepita e valorizzata all'interno dell'ordinamento regionale dagli artt.25, 28 e 30 della L.R. 18 del 2015), che ne suggella l'imprescindibile rapporto di collaborazione con la Corte dei conti, volto ad assicurare la costante vigilanza sulla corretta attuazione dei principi contabili sanciti dal d.lgs. n. 118/2011, anche avvalendosi del supporto, in proposito, degli indirizzi e delle soluzioni interpretative forniti dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata. Nella stessa ottica si pone l'eventualità di mirate sinergie tra la Sezione e l'Organo di revisione, in funzione di specifiche esigenze istruttorie derivanti dagli esiti dei pregressi controlli o da particolari situazioni in cui versa l'ente controllato.

La presente deliberazione costituisce pertanto atto di definizione di un ciclo di controlli preordinato a verificare l'esistenza (o meno) in capo al Comune di una stabilità finanziaria riferita a un arco temporale pluriennale, di cui pare necessario dare contezza, anche se l'esito della verifica è, come nel caso in esame, sostanzialmente positivo. La delibera della Sezione costituisce un contributo della Sezione al coordinamento della finanza pubblica regionale a mezzo della demarcazione del generale "stato di salute finanziaria" degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, in concorso con analoghe iniziative regionali volte alla rilevazione di risultati sulla base di parametri di finanza pubblica locale che trovano fondamento nella legislazione regionale (ad esempio, monitoraggio sugli andamenti degli indici di deficitarietà strutturale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia, verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di matrice regionale).

Per i motivi sopra esposti il collegio come sopra costituito

DELIBERA

di rendere all'Organo consiliare del Comune di Rive d'Arcano la pronuncia di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nei termini sopra esposti.

ORDINA ALLA SEGRETERIA

- di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Sezione e di curare gli

adempimenti necessari per la pubblicazione sul sito web istituzionale della Corte dei Conti.

Così deciso in videoconferenza nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2020.

Il Relatore

Fabrizio Picotti

Il Presidente

Andrea Zacchia

Depositata in Segreteria in data 12.11.2020

Il preposto al Servizio di supporto